

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4544

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **BRUNO BOSSIO**

Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo per la razionalizzazione degli istituti per il sostegno del reddito

Presentata il 12 giugno 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicati nel mese di dicembre 2016 e relativi al 2015 ci mostrano come in Italia il 7,6 per cento dei residenti vive in condizione di povertà assoluta, in aumento rispetto al 2014 (6,8 per cento) dello 0,8 per cento.

In valori assoluti parliamo di 1.582.000 famiglie che vivono in povertà assoluta (il 6,1 per cento rispetto al 5,7 del 2014), 4.598.000 persone, il valore più alto registrato dal 2005 ad oggi.

Stiamo parlando di persone che, nella definizione dell'ISTAT, non possono soddisfare tutta una serie di bisogni essenziali, come quello a un'alimentazione adeguata, una casa sufficientemente riscaldata, il minimo necessario per vestirsi, comunicare, informarsi, istruirsi, curarsi e muoversi sul territorio.

Insomma, nella nostra società, che pensavamo ormai immunizzata dal *virus* della miseria, una fascia purtroppo sempre più

crescente della popolazione si trova di fronte all'impossibilità di avere accesso a una serie di diritti fondamentali: il diritto all'abitare — a partire dal diritto alla casa —, il diritto alla mobilità, il diritto alla salute e il diritto al sapere; diritti, questi, senza i quali non è possibile godere di una piena cittadinanza.

Le stime dell'ISTAT, considerando anche la povertà relativa, ci consegnano, infatti, una percentuale del 28,7 per cento di italiani a rischio di povertà o esclusione sociale, in aumento rispetto al 2014 (28,3 per cento).

La povertà aggredisce, inoltre, soprattutto il Mezzogiorno: quasi la metà dei residenti del sud (46,4 per cento) è a rischio di povertà o esclusione sociale, contro il 24 per cento del centro e il 17,4 per cento del nord. Tutto ciò si lega a una crescita del divario tra ricchi e poveri.

Il cosiddetto indice statistico di Gini colloca l'Italia al sedicesimo posto per di-

seguaglianza dei redditi assieme alla Gran Bretagna e comunque sopra la media europea (Italia 0,324, media Europa 0,310). Peggio dell'Italia si collocano solo Cipro (0,336), Portogallo (0,340), Grecia (0,342) e Spagna (0,346).

Nello stesso tempo la situazione occupazionale nel Paese continua a essere, pur con alcuni lievi miglioramenti, assai difficile e caratterizzata da elementi di forte precarizzazione. Nonostante un calo della disoccupazione dal 13 per cento del 2014 all'11,6 per cento dell'ottobre 2016, non si sono modificate le caratteristiche di fondo che caratterizzano il mercato del lavoro da più di un decennio.

Se consideriamo i dati sul medio periodo notiamo come gli occupati sono calati in Italia, nel periodo dal 2008 al 2014, del 3,5 per cento, ma è sempre nel Mezzogiorno che si registra il calo più significativo (9 per cento).

Non solo meno lavoro, ma anche più precario visto che, nel 2014, su 22 milioni di lavoratori solo il 53 per cento, vale a dire poco più di 12 milioni, aveva un posto che si può definire stabile e a tempo pieno.

Ma l'altra faccia di questa medaglia è costituita dal fatto che, di fronte a questo disastro sociale, il nostro *welfare* continua a essere inadeguato, costoso e profondamente ingiusto. Nel 2013 i cittadini che hanno beneficiato di un ammortizzatore sociale (cassa integrazione guadagni, mobilità e indennità di disoccupazione, assicurazione sociale per l'impiego - ASPI e mini ASPI), sono stati quasi 4,6 milioni con un aumento del 113,6 per cento, ovvero oltre 2,4 milioni di persone, rispetto al 2008. Misure di sostegno al reddito che tra indennità e contributi figurativi, nel 2013, sono costate 23,8 miliardi di euro, con un aumento del 5 per cento rispetto al 2012 (1,1 miliardi di euro in più) e del 138,3 per cento rispetto al 2008 (13,8 miliardi di euro).

Il tutto finanziato con 9,1 miliardi di euro provenienti dai contributi di lavoratori e di aziende e con 14,7 miliardi di euro a carico della fiscalità generale.

Nonostante questo proliferare di forme di assistenza per contenere gli effetti eco-

nomici della disoccupazione e l'esplosione in questi anni della spesa per ammortizzatori sociali, in buona parte a causa di meccanismi automatici (indennità di disoccupazione, cassa integrazione guadagni), ma anche in ragione dell'allargamento della platea degli assistiti basata sul meccanismo degli ammortizzatori in deroga, il sistema di ammortizzazione sociale non è stato e non è in grado di fronteggiare l'emergenza scaturita dalla crisi.

Sono diverse le ragioni di questa situazione: prima fra tutte l'aver voluto continuare a insistere, in Europa, con le politiche di austerità a cui si aggiungono alcuni difetti strutturali del nostro sistema burocratico e amministrativo, che continua a essere troppo rigido e farraginoso. Ma esiste, in maniera diffusa, una resistenza culturale rappresentata da quella che possiamo definire come « l'illusione della piena occupazione ».

È un atteggiamento che deriva dal vecchio modello di produzione novecentesco fordista e taylorista, quando si accedeva a un lavoro a tempo « indeterminato » e che generava un salario certo e relativamente stabile.

Lavoro e reddito erano, dunque, strettamente connessi tra di loro e, di conseguenza, il sistema di *welfare* era pensato per « coprire » i tempi comunque brevi dello stato di disoccupazione di un lavoratore che presto avrebbe trovato un'altra occupazione.

Era il lavoro, dunque, a generare le condizioni di reddito e, nello stesso tempo, sul lavoro erano disegnati il sistema di protezione sociale e il regime delle tutele.

Era il lavoro lo strumento fondamentale che garantiva la « dignità della persona ».

È del tutto evidente che è proprio quel modello di produzione, che generava quel modello sociale, a essere messo in discussione *ab imis*.

Il lavoro non è più il centro della vita sociale dell'uomo, la sua stessa condizione di cittadinanza: è invece diventato precario, occasionale, flessibile in ogni caso non è più in grado di garantire il nesso tra reddito e vita dignitosa.

Siamo di fronte a una trasformazione sociale profonda, in cui il lavoro per come lo abbiamo conosciuto e concepito per oltre un secolo è destinato a sparire, sostituito da un'evoluzione delle attività di produzione umana sempre più caratterizzate da un'accentuata meccanizzazione e dalle straordinarie innovazioni introdotte dalla cosiddetta rivoluzione digitale.

Solo cogliendo fino in fondo la portata di questa sfida che può essere portatrice di un nuovo modello di sviluppo sarà possibile restituire al lavoro il suo « onore perduto ». In questo quadro appare evidente che il *welfare* deve essere ripensato per garantire il reddito in tutti quei casi in cui la mancanza, la precarietà e la flessibilità del lavoro non consentono il raggiungimento dei livelli minimi di una vita dignitosa.

Date queste premesse, si ritiene non più prorogabile l'introduzione anche in Italia di una forma di retribuzione sociale che, insieme a una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, ridefinisca il sistema del *welfare* nel nostro Paese, adeguandolo ai mutati bisogni. La parola chiave è dunque « universale », da intendere come garanzia a tutti delle condizioni minime di una vita dignitosa.

Oggi, invece, milioni di persone restano fuori dal *welfare* italiano che continua a essere troppo corporativo, troppo frammentato, troppo burocratico e sostanzialmente assistenziale se non, in alcuni casi, anche clientelare. In una parola profondamente ingiusto.

Già nel 1997 la cosiddetta Commissione Onofri (Commissione per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale) segnalò l'urgenza di una riforma in senso universale del *welfare* per superare l'assenza « di uno schema di reddito minimo per chi è totalmente sprovvisto di mezzi », vera « grande anomalia della situazione italiana » rispetto al resto d'Europa. D'altro canto sono stati frequenti i richiami dell'Unione europea all'Italia proprio per l'assenza di uno strumento di garanzia del reddito per chi si trova in povertà e non solo.

Com'è noto strumenti riconducibili a forme di reddito minimo sono presenti ormai in tutti i Paesi europei, eccetto l'Italia e la Grecia.

È venuto dunque il momento di dotare anche il nostro Paese uno strumento indirizzato ad assicurare alla popolazione, nel rispetto delle indicazioni europee, il diritto a un'esistenza libera e dignitosa e con lo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, gli inoccupati o i lavoratori precariamente occupati.

Uno strumento che si configuri come un supporto per garantire una rete di sicurezza a tutti coloro che non possono lavorare o accedere a un lavoro in grado di garantire un reddito dignitoso o non possono usufruire dei sistemi di sicurezza sociale (ammortizzatori socio-economici) perché li hanno esauriti (esodati, mobilità eccetera) o non ne hanno titolo o ne usufruiscono in misura tale da non superare la soglia del rischio di povertà.

Uno strumento, dunque, finalizzato a garantire uno *standard* minimo di vita per gli individui e per i nuclei familiari di cui fanno parte che non hanno mezzi economici adeguati, ma anche per condurre un efficace contrasto delle mafie e del clientelismo politico perché toglie ossigeno a chi sfrutta il bisogno di lavoro trasformandolo in ricatto economico o per alimentare circuiti criminali o per il voto di scambio.

È necessario rimuovere una volta per tutte il luogo comune che proprio in Italia ha sempre contrapposto il diritto al reddito al diritto al lavoro.

Infatti, in tutti i Paesi in cui da tempo il reddito minimo è legge i tassi di occupazione sono migliori e migliori sono anche le tutele per le persone senza occupazione. Allo stesso tempo in quei Paesi nessuno dei fattori legati al cambio dello scenario macroeconomico, in particolare la svalutazione dell'euro, il *quantitative easing* e la riduzione del prezzo del petrolio, ha finora inciso in misura significativa sull'aumento dell'occupazione.

Il lavoro, infatti, cresce se cresce l'economia reale e l'economia reale cresce se cambia il modello di sviluppo che ha nell'innovazione il suo punto di forza.

Nuovo lavoro e nuovo *welfare* rappresentano, dunque, le chiavi per affrontare non soltanto la crisi di questi anni ma anche per fissare le condizioni per la nascita di un nuovo modello di sviluppo economico e sociale.

La presente proposta di legge è composta da dieci articoli.

L'articolo 1 individua i principi ispiratori e le finalità, prevedendo l'istituzione del reddito minimo garantito quale strumento per favorire, tra l'altro, l'inclusione sociale.

Con l'articolo 2 è istituito il Fondo nazionale per il reddito minimo garantito, finanziato per il 2017 con 7 miliardi di euro. Attraverso la dotazione del Fondo viene determinata la platea dei potenziali beneficiari.

La Conferenza unificata è poi chiamata a fissare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le linee guida per la ripartizione del Fondo.

Nell'articolo 3 è data possibilità alle regioni di incrementare il Fondo con proprie risorse attraverso l'istituzione di fondi regionali e, nello stesso tempo, di compiere un'adeguata ricognizione del fabbisogno reale. Le regioni, inoltre, coordinano tutti gli enti coinvolti sul territorio per l'erogazione del reddito minimo garantito.

In particolare sono fissati i ruoli dei comuni, individuati come gli enti a cui rivolgere le domande per accedere al reddito minimo garantito, dell'Agenzia delle entrate nelle sue articolazioni territoriali, che esegue le verifiche e i controlli sui dati trasmessi dai comuni propedeutici all'ammissione, dei centri per l'impiego, ai fini del controllo dello stato di disoccupazione o inoccupazione, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede a erogare il reddito minimo.

L'articolo 4 definisce giuridicamente i termini utilizzati nella legge.

L'articolo 5 definisce propriamente i caratteri del reddito minimo garantito come

strumento per raggiungere la soglia di reddito annuo netto non inferiore alla soglia di povertà relativa calcolata sulla base dei dati dell'ISTAT dell'anno precedente. Esso può coprire integralmente il fabbisogno in caso di reddito zero o servire da integrazione ai fini del raggiungimento di quella soglia minima e non può essere cumulato con altri benefici di *welfare*. Esso è rivolto sia all'individuo, se unico componente del nucleo familiare, sia alle famiglie.

L'articolo 6 individua i soggetti beneficiari (disoccupati, inoccupati, lavoratori precari, lavoratori senza retribuzione) e i requisiti per accedere al reddito minimo garantito (residenza da almeno due anni nella regione, iscrizione ai centri per l'impiego, reddito personale inferiore alla soglia di povertà relativa indicata dall'ISTAT, non aver maturato i requisiti per trattamenti pensionistici).

L'articolo 7 fissa le modalità di accesso alle prestazioni, in particolare l'obbligo di presentare istanza ai comuni con cadenza annuale e dopo le verifiche previste.

L'articolo 8 prevede la possibilità di corrispondere l'importo del reddito minimo garantito, per un periodo di cinque anni, sotto forma di borsa lavoro per le aziende e gli enti che assumano con contratto a tempo indeterminato i soggetti beneficiari ai fini di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro.

L'articolo 9 fissa le norme che decretano la sospensione, l'esclusione e la decadenza dalle prestazioni: false dichiarazioni, raggiungimento dell'età pensionabile, assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, accesso ad attività di lavoro autonomo, superamento della soglia minima di reddito prevista, rifiuto di proposta di lavoro offerta dal centro per l'impiego.

L'articolo 10 reca una delega al Governo per la razionalizzazione degli istituti per il sostegno del reddito nell'ottica della riforma complessiva del sistema di *welfare*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La Repubblica, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, promuove e sostiene le politiche passive e attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale.

2. La Repubblica, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l'inclusione sociale dei disoccupati, degli inoccupati, dei lavoratori precariamente occupati e dei lavoratori privi di retribuzione, quale misura di contrasto della disuguaglianza e dell'esclusione sociali, nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

3. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, i benefici previsti dalla presente legge sono garantiti uniformemente sul territorio nazionale.

4. Il reddito minimo garantito è una misura universale ed è indipendente da eventuali caratteristiche individuali o familiari, fatta salva l'insufficienza di risorse economiche.

ART. 2.

(Fondo nazionale per il reddito minimo garantito).

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per il reddito minimo garantito, di seguito denominato « Fondo nazionale », la cui dotazione annua è determinata dalla

legge di bilancio. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione del Fondo nazionale determina la platea dei potenziali beneficiari.

2. Per il 2017 la dotazione minima del Fondo nazionale è fissata in 7 miliardi di euro.

3. Ai fini dell'attuazione della presente legge, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge, le linee guida per la ripartizione del Fondo nazionale, da effettuare sulla base del fabbisogno reale comunicato dalle regioni, per il riconoscimento e per l'erogazione dei benefici del reddito minimo garantito.

ART. 3.

(Compiti delle regioni, degli enti locali territoriali e degli organismi deputati al controllo delle istanze e all'erogazione del reddito minimo garantito).

1. Le regioni possono istituire, a integrazione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 2, il fondo regionale per il reddito minimo garantito da utilizzare secondo le modalità previste con il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo. Le regioni, inoltre, comunicano, in sede di ripartizione del Fondo nazionale, il fabbisogno reale e coordinano le attività di tutti gli enti coinvolti.

2. Le regioni, d'intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione al lavoro dei disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione adottano un apposito regolamento con il quale definiscono i criteri per la formazione delle graduatorie per l'erogazione delle risorse del fondo regionale di cui al comma 1, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con

particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o d'incapacità di ordine fisico, psichico o sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa.

3. I comuni, in quanto destinatari delle istanze di accesso ai benefici di cui alla presente legge, gestiscono le procedure riferite al reddito minimo garantito, raccolgono le risultante dei controlli effettuati dai soggetti incaricati e approvano le graduatorie definitive da inviare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'erogazione del reddito minimo garantito.

4. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati trasmessi dai comuni ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge. Gli esiti degli accertamenti sono trasmessi ai comuni.

5. I centri per l'impiego ricevono le graduatorie provvisorie inviate dai comuni e contribuiscono alla verifica dei requisiti richiesti. Gli esiti degli accertamenti sono trasmessi ai comuni.

6. L'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge attività di verifica e di controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole dei comuni, all'erogazione del reddito minimo garantito a ciascun beneficiario.

ART. 4.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « reddito minimo garantito » l'insieme di forme reddituali dirette e indirette che assicurano un'esistenza libera e dignitosa;

b) « disoccupati » coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'atti-

vità di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;

c) « inoccupati » coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;

d) « lavoratori precariamente occupati » coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello *status* di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 19 e 28 del decreto legislativo 19 settembre 2015, n. 150;

e) « lavoratori privi di retribuzione » coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

f) per « nucleo familiare » l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.

ART. 5.

(Reddito minimo garantito).

1. Il reddito minimo garantito assicura ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 6, qualora siano unici componenti di un nucleo familiare, il raggiungimento di un reddito annuo netto non inferiore alla soglia di povertà relativa calcolata sulla base delle indagini dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) riferite all'anno precedente.

2. Il reddito minimo garantito assicura al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto non inferiore alla soglia di povertà relativa di cui al comma 1, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

3. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 6 ulteriori interventi.

4. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili dai soggetti beneficiari con altri trattamenti di sostegno al reddito, compresi i trattamenti di cassa integrazione guadagni, previdenziali e assistenziali erogati dallo Stato, dagli enti pubblici, dalle regioni e dai comuni.

5. Le prestazioni previste dal presente articolo sono personali e non sono cedibili a terzi.

ART. 6.

(Soggetti beneficiari e requisiti).

1. Sono soggetti beneficiari del reddito minimo garantito calcolato ai sensi dell'articolo 5:

- a) i disoccupati;
- b) gli inoccupati;
- c) i lavoratori precariamente occupati;
- d) i lavoratori privi di retribuzione.

2. Al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, i soggetti beneficiari indicati al comma 1 del presente articolo devono possedere i seguenti requisiti:

a) residenza nella regione da almeno ventiquattro mesi;

b) iscrizione nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);

c) reddito personale imponibile non superiore alla soglia di povertà relativa indicata dall'ISTAT nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza;

d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

ART. 7.

(Modalità di accesso al reddito minimo garantito).

1. Per accedere al reddito minimo garantito calcolato ai sensi dell'articolo 5 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 presentano annualmente istanza al comune di residenza il quale, verificati i requisiti dichiarati e accolte le risultanze dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 3, provvede ad approvare la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari da inviare all'INPS per l'erogazione del reddito minimo garantito.

ART. 8.

(Incentivo per l'ingresso nel mercato del lavoro).

1. L'importo del reddito minimo garantito può essere corrisposto per un periodo di cinque anni e sotto forma di borsa lavoro alle aziende e agli enti che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato i soggetti beneficiari di cui all'articolo 6.

2. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, l'erogazione di cui al comma 1 è sospesa.

ART. 9.

(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni).

1. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiara il falso in ordine anche a uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 2, l'erogazione del reddito minimo garantito calcolato ai sensi dell'articolo 5 è sospesa, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tale reddito, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne ha indebitamente beneficiato.

2. La decadenza dal reddito minimo garantito opera al raggiungimento dell'età pensionabile.

3. La decadenza dal reddito minimo garantito opera, inoltre, nel caso in cui il soggetto beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma e, in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore alla soglia di povertà relativa calcolata sulla base delle indagini dell'ISTAT riferite all'anno precedente.

4. La decadenza dal reddito minimo garantito opera, altresì, nel caso in cui il soggetto beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.

5. La decadenza di cui al comma 4 non opera nell'ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali e informali in suo possesso, certificate dal centro per l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.

6. Nel caso di sospensione o di decadenza dal reddito minimo garantito, il centro per l'impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai comuni e all'INPS.

ART. 10.

(Delega al Governo per la razionalizzazione degli istituti per il sostegno del reddito).

1. I risparmi di spesa derivanti dal divieto di cumulo del reddito minimo garantito con altri trattamenti di sostegno del reddito, compresi i trattamenti di cassa integrazione guadagni, previdenziali e assistenziali erogati dallo Stato, dagli enti pubblici, dalle regioni e dai comuni, di cui al comma 4 dell'articolo 5, sono utilizzati integralmente, fino a concorrenza dei relativi oneri, per la copertura finanziaria della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla razionalizzazione e al riordino dei diversi istituti di sostegno del reddito, compresi i trattamenti di cassa integrazione guadagni, previdenziali e assistenziali erogati in favore dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 6, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli interventi per il sostegno del reddito al fine di eliminare le duplicazioni degli interventi, sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta e contributi in favore dei soggetti beneficiari del reddito minimo garantito;

b) razionalizzazione delle partecipazioni e dei trasferimenti dello Stato in favore di regioni ed enti locali per il finanziamento delle politiche di sostegno del reddito.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di diffor-

mità dall'intesa. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al presente comma, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0058270